

La strumentalizzazione del concetto di cittadinanza in Libia negli anni Trenta

Florence Renucci

▶ **To cite this version:**

Florence Renucci. La strumentalizzazione del concetto di cittadinanza in Libia negli anni Trenta. Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2005, n°33-34, pp. 319-342. halshs-00463636v2

HAL Id: halshs-00463636
https://shs.hal.science/halshs-00463636v2

Submitted on 9 May 2010

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

La strumentalizzazione del concetto di cittadinanza in Libia negli anni Trenta

par

Florence RENUCCI

(manuscrit auteur d'un article paru dans/ author manuscript published in
Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2004-2005, n°33-34, pp. 319-342)

Questa ricerca si interessa essenzialmente al contenuto giuridico e alla strumentalizzazione della cittadinanza coloniale in Libia negli anni trenta. La dottrina, la legislazione e taluni documenti d'archivio furono particolarmente illuminanti su questo tema.

I decreti italiani dei 1° giugno e 31 ottobre 1919[1] furono i primi testi importanti sulla cittadinanza coloniale per la Tripolitania e la Cirenaica. Questi testi possedevano una doppia ispirazione. Da una parte, i nativi libici potevano chiedere ad acquistare la cittadinanza italiana, si nota quindi l'applicazione del principio dell'assimilazione. Le condizioni richieste si ispiravano visibilmente alla legge del 4 febbraio 1919[2] sulla cittadinanza in Algeria[3]. D'altra parte, i decreti italiani optavano per una soluzione originale : la creazione di una cittadinanza coloniale che includeva dei diritti politici abbastanza notevoli. Permetteva di godere di un diritto elettorale attivo e passivo. I due parlamenti creati possedevano soprattutto un potere di gestione locale. Inoltre, i testi prevedevano l'uguaglianza di fronte alla legge dei cittadini coloniali e dei cittadini metropolitani.

La legge del 26 giugno 1927 n°1013 modificava taluni provvedimenti dei decreti del 1919 : i parlamenti locali e il sistema elettorale erano aboliti. L'uguaglianza di fronte alla legge dei cittadini italiani di Tripolitania e di Cirenaica e dei cittadini metropolitani

---

[1] *Reggio Decreto (R.D.) 1°giugno 1919 che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania, n°931*, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, 1919, v. 2, pp. 1844-1852 et *R.D. 31 ottobre che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica, n°2401*, ivi, vol. 6.1, pp. 5702-5712. A proposito della definizione della « sudditanza » e della « cittadinanza » nelle colonie italiane, v. E. CAPUZZO, *Sudditanza e cittadinanza nell'esperienza coloniale italiana dell'età liberale*, in « Clio », 1995, n°1, pp. 65-95.

[2] *Journal Officiel (J.O.),* 6 février 1919, pp. 1358-1359.

[3] V. F. RENUCCI, *L'accession des indigènes à la citoyenneté entre assimilation et réformisme : les mesures légales prises par l'Italie et la France en 1919*, in *Actes du colloque « Sujet et citoyen »*, Lyon, 11-12 septembre 2003*,* Aix-en-Provence, Presses Universitaires d'Aix-en-Provence (P.U.A.M.), 2004, pp. 393-420.

(articolo 4 degli statuti del 1919) era sostituita dall'uguaglianza dei cittadini coloniali tra di loro (articolo 35 della legge del 1927). La dottrina fascista percepiva in questi provvedimenti una rottura netta tra la politica liberale e la politica del nuovo regime[4].

In realtà, questa rottura non era totale. Certi aspetti della politica coloniale come per esempio il rispetto della religione e dello statuto personale dei nativi furono conservati. Anche se esistono somiglianze tra il vecchio ordinamento e il sistema nato nel 1922, la politica giuridica fascista in Libia, si caratterizza essenzialmente a partire dagli anni Trenta con un doppio obiettivo : togliere i diritti legati alla cittadinanza coloniale e isolare il nativo all'interno del proprio statuto.

1. Una cittadinanza coloniale con diritti limitati.

La cittadinanza coloniale era in primo luogo un mezzo di gerarchizzare i vari gruppi nelle colonie. Il diritto coloniale ha sempre « beneficiato » tanto in Italia quanto in Francia di questo modo d'organizzazione intellettuale. I più civilizzati erano i più meritevoli e ciò condizionava i loro diritti politici. Il governo fascista preservava questo sistema e nello stesso tempo aboliva a poco a poco tutti i diritti politici legati allo *status* di cittadino coloniale.

1.1. La gerarchia degli statuti.

I decreti dei 1° giugno e 31 ottobre 1919 abrogavano la condizione di sudditanza in Tripolitania e in Cirenaica, ma non in Eritrea e in Somalia. In questo modo, una prima gerarchizzazione si faceva tra colonie. Poteva pure esistere all'interno del territorio coloniale, per esempio tra sudditi israeliti e sudditi musulmani.

All'apice di questa gerarchia si trovavano, se si prende in considerazione soltanto i nativi italiani, i cittadini libici denominati prima « cittadini italiani di Tripolitania e di Cirenaica » (1919), poi « cittadini italiani libici » (1927) e infine « cittadini italiani libici speciali » (decreto-legge del 9 gennaio 1939 n°70).

---

[4] « È soppresso il sistema rappresentativo elezionista ed autonomista degli statuti del 1919, ed è restaurato in pieno il principio della sovranità dello Stato, dell'unità del comando e della libertà di decisione ed azione degli organi metropolitani nella colonia. » (G. AMBROSINI, *Lo statuto dei nativi dell'Algeria e della Libia*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, Padova, Cedam, 1940, vol. III, p. 324).

Questa continuità tra il periodo liberale e il periodo fascista fu evidenziata più volte. Enrico Cibelli notava nel 1930 che « il linguaggio usato a proposito degli indigeni della Libia era stato anche prima, diverso del linguaggio scelto per le popolazioni delle altre colonie »[5]. La condizione di cittadino coloniale gli pareva più degna della condizione di suddito coloniale. Ci vedeva « un vero grado intermedio tra la condizione di cittadino italiano e quella di straniero »[6].

Al vertice della gerarchia coloniale, i cittadini italiani delle isole del Mare Egeo erano, secondo Umberto Borsi[7], affiancati ai cittadini italiani libici. Secondo questo Professore dell'Università di Bologna, la cittadinanza egea era una cittadinanza coloniale perché nessuna delle caratteristiche principali della cittadinanza metropolitana era prevista dal testo corrispondente vigente. Il decreto del 15 ottobre 1925 n°1854 convertito nella legge del 16 aprile 1926 n°1139 dichiarava che gli egei conservavano il loro statuto personale e erano esenti del servizio militare obbligatorio. Di fronte al silenzio della legge, l'autore concludeva che i nativi non avevano la possibilità di acquistare la piena cittadinanza[8].

Qualche anno dopo[9], Borsi modificava le sue prime conclusioni. Spiegava il proprio cambiamento dalla legge del 4 gennaio 1934 n°31 che offriva la possibilità agli egei di ottenere la piena cittadinanza italiana sia con decreto reale, sia con la prestazione del servizio militare, al quale i volontari erano ammessi per loro domanda, ma dopo il parere del Governatore[10]. L'intenzione del legislatore era, secondo Borsi, di rimediare al vuoto giuridico creatosi col decreto del 15 ottobre 1925, ma anche di distinguere

---

5 E. CIBELLI, *Sudditanza coloniale e cittadinanza italiana libica*, Napoli, Libreria Dentken e Rocholl, 1930, p. 53.

6 *Ibid.*

7 U. BORSI, *Corso di diritto coloniale*, Padova, CEDAM, 1932, p. 225.

8 Ivi, p. 227. V. anche : V. ALHADEFF, *L'ordinamento giuridico di Rodi e delle altre isole italiane dell'Egeo*, Milano, Istituto editoriale scientifico, 1927, p. 69. Quest'omissione si spiegava, secondo Bertola, per motivi politici (A. BERTOLA, *Confessione religiosa e statuto personale dei cittadini italiani dell'Egeo e libici*, in « Rivista di Diritto Pubblico », 1934, p. 104).

9 U. BORSI, *Cittadinanza e sudditanza coloniale nell'ordinamento odierno*, in *Atti del terzo congresso di studi coloniali,* 12-17 aprile 1937, Firenze, II sezione (Giuridica), Sansoni, Firenze, 1937, vol. III, pp. 57-67.

10 Qualche anno prima, le autorità coloniali volevano già offrire agli egei una cittadinanza non-coloniale. V. il disegno di legge sulla cittadinanza presentato al Senato il 7 marzo 1930. La relazione indicava : « L'art. 5, nuovo anch'esso, attribuisce la piccola cittadinanza ai cittadini delle isole italiane dell'Egeo, pur conservando ad essi lo statuto personale. Ai medesimi può esser poi concessa la cittadinanza comprendente il godimento dei diritti politici, con decreto reale, udito il Governatore delle isole e su parere favorevole del Consiglio di Stato. ». (« Relazione, s.l.n.d. », Archivio del Ministero dell'Africa Italiana (A.S.M.A.I.), Affari Politici, Elenco III/c.91, fasc. 290 : « Leggi e regolamenti sulla cittadinanza 1929-1939 », p. 4).

nettamente la cittadinanza egea della cittadinanza libica secondo un criterio che fu teorizzato in seguito da uno studio di Salvatore Villari[11] :

[Queste disposizioni rivelano] il proposito del legislatore di considerare gli egei diversamente dai libici. Infatti, mentre la cittadinanza di questi è qualificata « cittadinanza italiana libica » ed espressamente distinta dalla cittadinanza metropolitana, quella degli altri è chiamata « cittadinanza italiana » *sic et simpliciter*, senza distinzione dalla metropolitana, donde può arguirsi che la prima è coloniale e la seconda non lo è »[12].

Borsi sembrava condividere in questo modo l'idea della natura non-coloniale della cittadinanza egea già evidenziata dal Professore dell'Università di Torino, Arnaldo Bertola[13].

Quest'ultimo insisteva, al contrario di Borsi, sulle somiglianze tra la cittadinanza egea e la cittadinanza libica, ma tutti e due gli autori erano concordi sulla superiorità o la maggior elasticità[14] della prima sulla seconda dopo il 1934 a proposito delle condizioni d'acquisto della piena cittadinanza[15].

Uno scambio epistolare all'interno del Ministero delle Colonie mostrava la volontà esplicita dei membri di questo Ministero di escludere i cittadini libici e i sudditi coloniali del vantaggio che doveva essere concesso agli egei. Una lettera datata 9 gennaio 1930 descriveva i passi realizzati in questo modo :

« Mi pregio informare codesto On. Gabinetto che, secondo le istruzioni ricevute dai Sigg. Direttori Generali dell'Africa Settentrionale e dell'Africa Orientale, ho tenuto fermo nella discussione avvenuta, il punto di vista espresso nella lettera di S.E. il Ministro al Guardasigilli, in data 9 dicembre u/s, circa la necessità di escludere esplicitamente dall'applicazione della nuova legge i cittadini libici e i sudditi coloniali. La Commissione Interministeriale ha completamente accettato tale punto di vista (...) »[16].

---

11 V. S. VILLARI, *La condizione giuridica delle popolazioni coloniali (la cittadinanza adiectitia),* Roma, Casa editrice Ulpiano, 1939. Secondo quest'autore esistevano due tipi di cittadinanze nel diritto italiano : la cittadinanza (piena cittadinanza italiana e « piccola cittadinanza ») e la cittadinanza coloniale. Quest'ultima (chiamata cittadinanza « adiectitia ») era divisa in cittadinanza adiectitia propria (cittadini italiani libici) e in cittadinanza adiectitia impropria (sudditi dell'A.O.I.).

12 U. BORSI, *Cittadinanza e sudditanza coloniale nell'ordinamento odierno*, cit., p. 59.

13 A. BERTOLA, *La cittadinanza italiana nelle Isole egee*, in « Rivista Coloniale », 1926, p. 11. Per certi autori, la cittadinanza egea non poteva essere coloniale poiché le isole del Mare Egeo non avevano lo statuto di colonie (v. A. BERTOLA, *Confessione religiosa e statuto personale dei cittadini italiani dell'Egeo e libici*, cit., p. 101).

14 Ivi, p. 105.

15 « Dalla cittadinanza senza il godimento dei diritti politici e senza l'obbligo del servizio militare l'egeo può passare alla cittadinanza piena anche mediante la semplice prestazione previamente autorizzata del servizio militare, mentre il libico per l'acquisto della cittadinanza metropolitana deve avere un complesso di requisiti fisici, morali, intellettuali, ecc. ; ciò significa che in generale gli egei si considerano già in condizione d'idoneità alla piena cittadinanza, mentre dei libici soltanto una categoria selezionata si reputa in tale condizione e ne deriva logicamente una distinzione fra lo stato degli uni e quello degli altri. » (U. BORSI, *Cittadinanza e sudditanza coloniale nell'ordinamento odierno*, cit., p. 59).

16 « Lettera del Ministero delle Colonie al Gabinetto di S.E. il Ministro, Roma, il 9 gennaio 1930 », A.S.M.A.I., Affari Politici, Elenco III/c.91, fasc. 290 : « Leggi e regolamenti sulla cittadinanza 1929-1939 », p. 1.

Un progetto prevedeva nel 1935 di dare diritti supplementari ai libici (musulmani e israeliti) e di riequilibrare in questo modo la situazione con gli egei. In una relazione datata dicembre 1935, Italo Balbo proponeva che il Governatore generale della Libia (cioè lui stesso[17] !) avesse la facoltà per due anni di concedere la cittadinanza italiana ai cittadini libici i quali la potevano chiedere solo secondo condizioni precise[18]. Il cittadino libico doveva presentare una richiesta per aver diritto alla cittadinanza e rispondere ai criteri indicati dall'articolo 37 della legge del 1934 : avere 21 anni, non essere poligamo e non avere precedenti penali. Inoltre, il richiedente doveva adottare la lingua italiana come lingua d'uso.

Questo progetto si differenziava quindi della legge del 1934 per il ruolo dato al Governatore generale nella concessione della cittadinanza e per l'assenza di certi requisiti come il grado d'istruzione e l'obbligo di soddisfare a una delle condizioni citate all'articolo 37 della legge del 1934 (per esempio, il servizio militare o il conseguimento di una decorazione). La procedura doveva essere in questo modo facilitata, ma ciò non significava che la domanda si concludeva necessariamente con l'ottenimento di una piena cittadinanza. Così, l'articolo 5 precisava che « la concessione del diritto di cittadinanza, ai termini di questo decreto, ha piena efficacia agli effetti della legge 13.6.1912 n.555. Col decreto di concessione possono escludersi il godimento di diritti politici e l'obbligo del servizio militare »[19].

Questo provvedimento aveva chiaramente un obiettivo assimilatore[20] :

« Contenuto entro questi limiti ed applicato, per concorde intendimento del Ministero e del Governatore Generale con opportuni criteri restrittivi, il provvedimento è ritenuto dal Governatore stesso un esperimento non inutile, diretto anche all'assimilazione della gioventù araba cresciuta nel nuovo clima portato dal Regime in colonia, per dimostrare concretamente che non si vogliono mantenere i sudditi coloniali in uno stato di indefinita soggezione, bensì ammetterli nella nostra comunità con pienezza di diritti »[21].

---

[17] Italo Balbo fu governatore della Libia dal 1934 al 1940.

[18] V. « Lettera del Governatore della Libia Balbo al Capo del Governo, Tripoli, l'11 dicembre 1935 », A.S.M.A.I., Affari politici, Elenco III/c.91, fasc. 290 : « Leggi e regolamenti sulla cittadinanza 1929-1939 », pp. 1-2.

[19] « Relazione della Direzione Generale Africa Settentrionale intitolata « Concessione della cittadinanza metropolitana ai sudditi libici » , s.l., il 10 aprile 1937 », A.S.M.A.I., Affari Politici, Elenco III/c.91, fasc. 290 : « Leggi e regolamenti sulla cittadinanza 1929-1939 », p. 4.

[20] Si trattava di una politica d'assimilazione limitata ad un gruppo preciso in seno alla popolazione indigena.

[21] « Relazione per il Consiglio dei Ministri sullo schema di R.D.L. con il quale si modificano in via transitoria le norme per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte di cittadini italiani-libici e cittadini e sudditi stranieri residenti in Libia, Roma, febbraio 1936 », A.S.M.A.I., Affari politici, Elenco III/c.91, fasc. 290 : « Leggi e regolamenti sulla cittadinanza 1929-1939 », p. 2.

Per questo motivo, rimaneva un'eccezione della politica coloniale italiana di quest'epoca.

Il progetto fu modificato[22]. Il Governatore poteva concedere la cittadinanza ma dopo il parere dei membri di una commissione che lui stesso nominava (articolo 4). Si trattava soltanto della concessione della piena cittadinanza poiché la « piccola cittadinanza » era esclusa dal nuovo ordinamento (articolo 5). Le condizioni erano rimaste in sostanza quelle del progetto originale. L'articolo 2 precisava soltanto che l'interessato doveva dare la « garanzia di contribuire al mantenimento del buon nome e del prestigio italiano »[23].

Questo disegno di legge fu oggetto di molteplici scambi durante l'anno 1936. Tutto sommato, i più anziani documenti (aprile-giugno 1937) degli Archivi relativi a quest'ultimo prevedevano il suo abbandono[24].

Sembra che il governo generale della Libia abbia proposto un nuovo progetto[25] nel 1938[26] che prevedeva una « naturalizzazione nello statuto » limitata alle terre italiane d'Africa. L'articolo 7 precisava : « i cittadini italiani libici che [hanno] acquistato la piena cittadinanza col mantenimento del proprio statuto [personale] godono in Libia e nelle altre terre italiane dell'Africa degli stessi diritti ivi spettanti ai cittadini italiani

---

[22] « Schema di R.D.L. concernente norme transitorie per la concessione della cittadinanza italiana a sudditi e cittadini stranieri residenti in Libia e ai cittadini italiani libici, Roma, s.d. », A.S.M.A.I., Affari Politici, Elenco III/c.91, fasc. 290 : « Leggi e regolamenti sulla cittadinanza 1929-1939 », p. 2.

[23] *Ibid.*

[24] « Relazione della Direzione Generale Africa Settentrionale intitolata : « Concessione della cittadinanza metropolitana ai sudditi libici » , s.l., il 10 aprile 1937 », cit., p. 8 ; « Lettera del Ministro per l'Africa Italiana al Senatore Mariano d'Amelio, Primo Presidente della Corte di Cassazione, Roma, il 3 maggio 1937 », A.S.M.A.I., Affari Politici, Elenco III/c.91, fasc. 290 : « Leggi e regolamenti sulla cittadinanza 1929-1939 », 3p. ; « Lettera del Primo Presidente della Corte di Cassazione al Ministro per l'Africa Italiana Alessandro Lessona, Roma, il 21 maggio 1937 », A.S.M.A.I., Affari Politici, Elenco III/c.91, fasc. 290 : « Leggi e regolamenti sulla cittadinanza 1929-1939 », 5p. ; « Lettera del Consiglio di Stato al Ministro per l'Africa Italiana Alessandro Lessona, Roma, il 30 giugno 1937, A.S.M.A.I., Affari Politici, Elenco III/c.91, fasc. 290 : « Leggi e regolamenti sulla cittadinanza 1929-1939 », 8p.

[25] A proposito degli obiettivi politici d'Italo Balbo in Libia, v. Italo BALBO, *La politica sociale fascista verso gli arabi della Libia*, in AA. VV., *L'Africa. Atti del Convegno di scienze morali e storiche*, promosso dalla Regia accademia d'Italia e dalla Fondazione A. Volta, Roma, 4-11 ottobre 1938, stampato a Roma, 1939 e G. BIASUTTI, *La politica indigena italiana in Libia. Dall'occupazione al termine del governatorato di Italo Balbo (1911-1940)*, Dottorato di Ricerca in Storia dell'Africa, Siena, pubblicazione del Centro Studi Popoli Extraeuropei « Cesare Bonacossa », Università degli Studi di Pavia, 2004, pp. 286-299.

[26] Il progetto di Balbo non fu finalmente accettato dal Grande Consiglio. Quest'informazione è precisata da Claudio G. Segrè (C. G. SEGRÈ, *L'Italia in Libia dall'età giolittiana a Gheddafi*, Milano, Feltrinelli, 1978, p. 125 e dello stesso autore, *Italo Balbo*, Bologna, Il Mulino, 2000 (opera pubblicata per la prima volta nel 1988), pp. 398-399), Giorgio Rochat (G. ROCHAT, *Italo Balbo. Lo squadrista, l'aviatore, il gerarca*, Torino, UTET, 2000 (opera pubblicata per la prima volta nel 1986), p. 263) e Angelo Del Boca (A. DEL BOCA, *Gli italiani in Libia. Dal fascismo a Gheddafi*, Milano, Mondadori, 2000, p. 240).

metropolitani »[27]. Però, il Direttore generale della Direzione degli Affari Politici del Ministero dell'Africa italiana fu nella sua relazione al Sotto-segretario di Stato molto critico nei riguardi di questo progetto. Egli rimproverava a questo progetto di non offrire nuovi diritti rispetto alla semplice cittadinanza italiana libica e di non rispondere alle aspettative dei nativi. Questi ultimi desideravano in realtà una « naturalizzazione nello statuto » capace di produrre effetti immediati sul territorio metropolitano. Secondo il Direttore generale, questo provvedimento poteva essere applicato a una minoranza. Purtroppo tutto ciò non sembrava realizzabile perché troppo lontano degli obiettivi della « politica attuale della razza »[28].

Un altro tipo di progetto così effimero concerne i sudditi eritrei e somali. Mussolini chiese nel 1939[29] al Ministero dell'Africa Italiana di studiare la creazione di una cittadinanza coloniale per questi sudditi. Questa proposta fu probabilmente il risultato dell'agitazione in Africa Orientale e forse anche un modo di ringraziamento per l'aiuto militare durante la conquista dell'Etiopia.

Una prima relazione della Direzione Generale degli Affari Politici (Ministero dell'Africa Italiana)[30] corredata di un disegno di legge[31] e indirizzata al Sotto-segretario di Stato, raccomandava la creazione di una « cittadinanza italiana eritrea-somala » equivalente alla « cittadinanza italiana libica ». Questo provvedimento però, non risolveva l'origine del problema perché « il malcontento attuale degli Eritrei e dei Somali [derivava] non già dal fatto di essere chiamati « sudditi » anziché « cittadini » - ché la loro lingua non ha mai conosciuto la distinzione – ma da errori di governo e di tratto » [32].

---

[27] « Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale Affari Politici), Pro-memoria per S.E. il Sottosegretario di Stato, Roma, il 20 settembre 1938 », A.S.M.A.I., Affari Politici, Elenco III/c.91, fasc. 292 : « Cittadinanza italiana speciale ai musulmani libici 1938-1943 », p. 2.

[28] Ivi, p. 3.

[29] V. « Appunto per la Direzione Generale degli Affari Politici, Roma, maggio 1939 », A.S.M.A.I., Affari Politici, Elenco III/c.91, fasc. 288 : « Sudditanza e cittadinanza 1939-1941 », p. 1.

[30] « Direzione generale degli Affari Politici. Promemoria per S.E. il Sottosegretario di Stato, Roma, maggio 1939 », A.S.M.A.I., Affari Politici, Elenco III/c.91, fasc. 288 : « Sudditanza e cittadinanza 1939-1941 », 4p.

[31] « Schema di legge per l'istituzione di una forma di cittadinanza a favore degli Eritrei e dei Somali, Roma, maggio 1939 », A.S.M.A.I., Affari Politici, Elenco III/c.91, fasc. 288 : « Sudditanza e cittadinanza 1939-1941 », 3p.

[32] « Direzione generale degli Affari Politici. Promemoria per S.E. il Sottosegretario di Stato, Roma, maggio 1939 », cit., p. 4.

Una seconda relazione della Direzione Generale degli Affari Politici[33] sviluppava lo stesso argomento. Il Direttore generale preferiva piuttosto che concedere una cittadinanza coloniale agli eritrei e ai somali dare vantaggi in materia d'impiego (secondo condizioni precise di profitto). I sudditi dell'Africa Orientale non ebbero quindi modo di elevarsi nella gerarchia degli statuti politici.

Questo principio di gerarchizzazione era un'eredità del sistema coloniale liberale. Il periodo fascista ebbe, come il periodo precedente, movimenti contraddittori d'unificazione e di differenziazione all'interno di questa stessa gerarchia.

Dalla fine degli anni Venti in poi, gli statuti tesero a unificarsi. La legge del 24 giugno 1927 prevedeva una cittadinanza italiana libica associando la cittadinanza di Tripolitania e la cittadinanza di Cirenaica. Nello stesso ordine d'idea, il decreto-legge del 1° gennaio 1936 n°1019 creava una sudditanza comune a tutta l'Africa Orientale Italiana[34].

Tuttavia, il decreto-legge del 9 gennaio 1939 instaurava una « cittadinanza italiana speciale » senza abrogare la « cittadinanza italiana libica », ciò che moltiplicava il numero degli statuti.

Le giustificazioni evocate parallelamente per spiegare le differenze tra gli statuti – e le disparità di trattamento – si evolvevano in rapporto ai cambiamenti ideologici. Il periodo liberale riteneva essenziale le differenze di civiltà (usi, concezioni giuridica, politica e religiosa del mondo, ecc.). Questo criterio si ritrovava ancora durante il periodo fascista[35] ma fu in gran parte sostituito col criterio della « razza »[36]. Gaspare Ambrosini vedeva in questo criterio la spiegazione dell'esclusione dall'accesso alla « cittadinanza speciale » in Libia di una categoria d'indigeni musulmani :

> « [Il] legislatore ha voluto favorire i libici musulmani in considerazione dell'assoluto attaccamento da essi dimostrato all'Italia, ma ha d'altra parte territorialmente limitato la concessione ai nativi (s'intende musulmani) delle quattro provincie in ragione della differenza

---

33 « Direzione generale degli Affari Politici. Promemoria per S.E. il Sottosegretario di Stato, Roma, il 3 giugno 1939 », », A.S.M.A.I., Affari Politici, Elenco III/c.91, fasc. 288 : « Sudditanza e cittadinanza 1939-1941 », 14p.

34 V. R. SERTOLI SALIS, *Sulla sudditanza dell'A.O.I.*, in « Rivista delle Colonie », 1936, pp. 1097-1103 e R. MONACO, *Caratteri della sudditanza dell'Africa Orientale Italiana*, in « Rivista di Diritto Pubblico », 1937, pp. 239-247.

35 V. A. BERTOLA, *Confessione religiosa e statuto personale dei cittadini italiani dell'Egeo e libici*, cit., p. 104.

36 A proposito del legame tra cittadinanza e razzismo in Italia, v. P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, vol. IV : L'età dei totalitarismi e della democrazia*, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 282-306. I differenti razzismi nelle colonie italiane sono stati elencati dal Professore N. Labanca (N. LABANCA, *Oltremare. Storia dell'espansione coloniale italiana*, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 411-421).

sopra notata di razza e di civiltà che, malgrado la comunanza di religione, intercede tra essi e gli altri libici, pur ugualmente di religione musulmana, della zona del Sud »[37].

Il concetto di cittadinanza fu strumentalizzato per gerarchizzare le differenti popolazioni indigene. Al tempo stesso, il contenuto della cittadinanza, cioè i diritti dei nativi, non cessò di ridursi, mentre la propaganda presente nella dottrina affermava il contrario.

1.2. La perdita del contenuto della cittadinanza.

Il governo fascista aveva come i governi liberali a partire dal 1919 una politica filomusulmana. Essa si concretizzava in una propaganda intensiva che fu ripresa anche nei testi di dottrina. La concessione della cittadinanza speciale che manteneva i libici all'apice della gerarchia degli statuti giuridici coloniali fu, per esempio, presentata da Ambrosini come la manifestazione della « benevolenza » del governo nei confronti dei libici musulmani[38].

Abbiamo constatato precedentemente che la legge del 24 giugno 1927 conservava il termine di « cittadinanza » ai libici riducendo contemporaneamente i loro diritti politici e individuali. Il decreto-legge del 9 gennaio 1939 segna una nuova tappa in materia di cittadinanza. Questo decreto-legge creava una seconda cittadinanza coloniale libica, che comportava in teoria più diritti di prima, e modificava i diritti dei cittadini italiani libici. Questi ultimi non potevano più concorrere alle cariche militari nelle colonie.

Questo diritto era invece mantenuto ai nativi che accedevano alla « cittadinanza italiana speciale »[39]. Ottenevano inoltre diritti supplementari che rimanevano però limitati. Si trattava del diritto di portare le armi secondo le norme per la coscrizione

---

[37] G. AMBROSINI, *Lo statuto dei nativi dell'Algeria e della Libia*, cit., p. 336. V. anche R. SERTOLI SALIS, *Il nuovo statuto libico*, in « Il Diritto Fascista », 1938, p. 48.

[38] G. AMBROSINI, *Lo statuto dei nativi dell'Algeria e della Libia*, cit., p. 343.

[39] Questa cittadinanza non ebbe successo secondo il resoconto di Graziani : « Dall'emanazione del provvedimento a tutt'oggi sono stati concessi in tutta la Libia non più di 2500 brevetti di cittadinanza speciale (1.100 nella provincia di Tripoli, di cui oltre 300 a musulmani residenti nel capoluogo ; 400 nella provincia di Misurata ; 600 nella provincia di Bengasi e circa 400 nella provincia di Derna) (...). » (« Promemoria del Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani, Cirene, il 22 ottobre 1940 », A.S.M.A.I., Affari Politici, Elenco III/c.91, fasc. 292 : « Cittadinanza italiana speciale ai musulmani libici 1938-1943 », p. 5). Secondo un documento del 1941, « le concessioni fatte negli anni scorsi ammontano a 2.669. » (« Appunto per il Duce, Roma, il 25 luglio XIX », A.S.M.A.I., Affari Politici, Elenco III/c.91, fasc. 292 : « Cittadinanza italiana speciale ai musulmani libici 1938-1943 », p. 1).

militare ; del diritto di essere iscritto all'associazione musulmana del Littorio che dipendeva direttamente dal P.N.F. ; del diritto di accedere alla carriera militare nei reparti libici ; del diritto di esercitare la carica di podestà nei comuni composti solo da popolazioni libiche e quella di consigliere nei comuni a popolazione mista ; del diritto di avere funzioni direttive nelle organizzazioni sindacali menzionate all'articolo 3 e di essere chiamato a fare parte del Comitato corporativo della Libia e dei Consigli provinciali dell'economia corporativa.

Talune condizioni d'acquisto di questa cittadinanza speciale si avvicinavano alle condizioni previste per la cittadinanza metropolitana. Per beneficiarne, il nativo doveva presentare una domanda, poi soddisfare condizioni prestabilite. Queste condizioni erano molto vicine al testo del 1927. L'età richiesta era meno elevata nel secondo caso (18 anni contro 21 anni), la prova di un percorso scolastico era inutile e non era chiesto all'interessato di non essere poligamo.

Questa cittadinanza che rispettava lo statuto personale originario del nativo fu definita da Sertoli Salis come una « naturalizzazione nello statuto secondo la concezione italiana e fascista »[40]. In realtà, si trattava soltanto di una cittadinanza coloniale alla quale erano attribuiti meno diritti della cittadinanza del 1919 e risultava anche molto più difficile da ottenere.

Presentata come un modello per la propaganda, questo provvedimento legale cercava di isolare ancora di più i nativi nel loro ambiente e di creare una gerarchia di statuti indipendente dal sistema metropolitano poiché ogni possibilità d'accesso alla piena cittadinanza era annichilita dall'articolo 8 del decreto-legge del 9 gennaio 1939. Del sistema autonomista liberale, rimaneva soltanto l'idea di separazione tra l'entità coloniale e l'entità metropolitana. Tuttavia nel 1919, questa separazione non era per niente definitiva perché i nativi libici avevano la possibilità di acquistare la piena cittadinanza. All'inverso, le autorità fasciste imprigionarono i nativi all'interno del proprio statuto coloniale.

2. Isolare i nativi libici all'interno di una cittadinanza coloniale.

I libici e gli abitanti delle isole del Mare Egeo beneficiavano della possibilità di accedere alla piena cittadinanza italiana. Però, questa possibilità fu soppressa per i libici

[40] R. SERTOLI SALIS, *Il nuovo statuto libico*, cit., p. 47.

col decreto-legge del 9 gennaio 1939[41]. Uno dei principali motivi invocato per giustificare questo provvedimento fu la protezione assoluta dello statuto personale.

2.1. Il pretesto dello statuto personale.

Lo statuto personale occupava un posto particolare all'interno del diritto coloniale poiché tutti i governi ne assicurarono legalmente la protezione. Le autorità coloniali hanno sempre considerato questo statuto intoccabile perché concerneva l'ambito familiare e la religione[42] dei nativi.

Per questo motivo, lo statuto personale era percepito come l'ultimo baluardo all'assimilazione, e ciò spiega il ruolo che esso giocava nelle colonie francesi e italiane nel processo d'accesso alla cittadinanza. Al momento della domanda, la legge richiedeva almeno la prova che il richiedente non fosse poligamo e la dottrina insisteva sul fatto che, diventato cittadino, lo stesso richiedente acquistava lo statuto personale regolato dal Codice civile.

Dal periodo liberale, gli italiani si presentavano come dei « bravi colonizzatori » particolarmente rispettosi dei diritti legati allo statuto personale dei nativi. Questa protezione dello statuto personale si ritrova in altre forme nella storia coloniale italiana. Così, per esempio, l'opzione di giurisdizione, cioè il diritto accordato ai nativi di rivolgersi ad un giudice italiano al posto del giudice competente, non poteva applicarsi alle regole dello « statuto personale e familiare »[43].

Questa ideologia si perpetuò col fascismo[44] e trovò il suo apice nell'utilizzo dello statuto personale per giustificare l'impossibilità dei nativi di accedere alla piena cittadinanza.

---

[41] Sulle basi teoriche del razzismo che spiegano questa legislazione, v. P. COSTA, cit., pp. 291-292.

[42] v. A. BERTOLA, *Estensione ed applicazioni del concetto di libertà religiosa nel diritto ecclesiastico coloniale,* in *Atti del terzo congresso di studi coloniali,* 12-17 aprile 1937, Firenze, vol. III, II sezione (Giuridica), Sansoni, Firenze, 1937, pp. 81 ss.

[43] V. per esempio, l'articolo 58 dell'Ordinamento per la Libia (R.D. 27 giugno 1935) e l'articolo 33 della Carta fondamentale dell'A.O.I. (decreto 1° giugno 1936).

[44] « Un provvedimento che si ispiri a facilitare ai libici la cittadinanza metropolitana con la seguente rinuncia allo Statuto personale e successorio coranico, porterebbe a [scopi] diametralmente opposti a quelli che l'Italia si propone con la sua politica [di] protezione di tutti i suoi sudditi coloniali, dal Mediterraneo all'Equatore. » (« Pro-memoria per il Sig. Direttore Generale, Roma, il 5 aprile 1937 », A.S.M.A.I., Affari Politici, Elenco III/c.91, fasc. 290 : « Leggi e regolamenti sulla cittadinanza 1929-1939 », p. 6).

L'articolo 8 del decreto-legge del 9 gennaio 1939 indicava infatti : « È abrogata la facoltà di acquisto della cittadinanza metropolitana prevista dall'art. 37 del vigente ordinamento organico della Libia in quanto implica la perdita dello statuto personale e successorio ». Antonio Cordova, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione rivedeva i termini di questa legge confermandone così il senso[45].

Ambrosini percepiva in questo provvedimento una giusta protezione della moralità dei libici musulmani :

> « Abrogando espressamente [la facoltà d'accesso alla piena cittadinanza], il legislatore ha adeguato la legge alla realtà ed ha evitato che nel seno della popolazione musulmana si possa commettere, anche da pochi, un atto riprovevole, quale è considerato da essa la rinunzia allo statuto musulmano »[46].

Tuttavia, la redazione dell'articolo 8 del decreto-legge del 1939 poneva un problema d'interpretazione che non mancò di sollevare il Ministro della Guerra[47]. Quest'ultimo esponeva in primo luogo l'enunciato di questo articolo secondo il quale la facoltà dei cittadini italiani libici di acquistare la cittadinanza metropolitana era abrogata « in quanto tale acquisto [implicava] la perdita dello statuto personale e successorio »[48]. In seguito, s'interrogava sulle conseguenze dei termini usati :

> « Poiché soltanto i cittadini italiani libici di religione mussulmana hanno un proprio statuto personale e successorio, mentre quelli di religione israelita hanno solo lo statuto personale e quelli di altra religione non godono di alcuno speciale statuto, si prega di far conoscere se, a parere di cotesto ministero, il sopracitato art. 37 del R.D.L. 3/12/1934 n. 2012 debba ancora ritenersi applicabile ai cittadini italiani libici non mussulmani »[49].

In questo caso, il Ministero dell'Africa Italiana privilegiò il ragionamento analogico. In questo senso sembra interessante indicare la lettura di una delle missive mandate al Partito Nazionale Fascista nella quale era chiaramente affermato che tutti i cittadini libici erano privati dell'accesso alla piena cittadinanza :

> « Ora, esistono attualmente 500 elementi libici greci e armeni ex sudditi turchi e pochi musulmani convertiti al cattolicesimo, i quali – come cristiani – non possono assumere la cittadinanza italiana speciale musulmana e non possono iscriversi all'Associazione musulmana

---

[45] « [La facoltà di accedere alla piena cittadinanza] è stata però abolita dall'art. 8 della cennata legge 9 gennaio 1939 n. 70, in quanto implicava la perdita dello Statuto personale e successorio » (A. CORDOVA, *Diritto coloniale e cittadinanza coloniale*, in « Rivista di Diritto Pubblico », I, 1939, p. 649).

[46] G. AMBROSINI, *Lo statuto dei nativi dell'Algeria e della Libia*, cit., p. 344.

[47] « Lettera del Ministro della Guerra Carlo Ferrero alla Direzione Generale degli Affari Politici del Ministero dell'Africa italiana, Roma, il 27 settembre 1940 », A.S.M.A.I., Affari Politici, Elenco III/c.91, fasc. 292 : « Cittadinanza italiana speciale ai musulmani libici 1938-1943 », p. 1.

[48] *Ibid.*

[49] *Ibid.*

del Littorio, mentre non possono acquistare la cittadinanza italiana metropolitana per essere stata detta facoltà soppressa nei riguardi di tutti i libici dall'art.8 della Legge citata. »[50].

Questa posizione però non era definitiva. Disprezzando la logica giuridica e appoggiandosi soltanto sul criterio della « razza », la stessa Direzione degli Affari Politici optava per la non-applicabilità dell'articolo 8 della legge del 9 gennaio 1939 soltanto per i « cittadini libici appartenenti alla razza ariana (greci, armeni, ecc.). »[51]. I libici musulmani convertiti al cattolicesimo dovevano unicamente beneficiare, in teoria, della cittadinanza speciale. Ogni accessione alla piena cittadinanza era loro vietata. Già il 23 settembre 1940, il Governatore generale della Libia aveva chiesto la concessione di una cittadinanza speciale per i libici non-musulmani[52], cioè in pratica i cristiani[53]. Taluni affermavano che questi ultimi non potevano essere meno bene trattati dei musulmani in considerazione dell'importanza della religione cattolica[54] o del fatto che non dovevano « trovarsi nelle stesse condizioni in cui sono stati posti gli ebrei libici »[55].

Finalmente, secondo la relazione redatta da Graziani al Duce nel mese di ottobre 1940, sembra che il Ministero dell'Africa Italiana abbia optato per la prima soluzione considerando che un provvedimento mirante a privilegiare i libici musulmani non

---

[50] « Lettera del Ministero dell'Africa Italiana al Partito Nazionale Fascista, Roma, s.d. », A.S.M.A.I., Affari Politici, Elenco III/c.91, fasc. 292 : « Cittadinanza italiana speciale ai musulmani libici 1938-1943 », p. 1.

[51] Il « pro-memoria » precisava : « Nel caso specifico del cittadino libico di religione non musulmana, Iosephiades Domenico, da considerarsi assimilabile all'italiano, non gli potrà venire concessa la cittadinanza metropolitana se non si riterrà, che l'abrogazione, di cui all'art. 8 del R.D.L. 9 gennaio 1939, n. 70, non si riferisca ai cittadini libici di religione non musulmana. Questa parrebbe anche l'interpretazione del Governo Generale della Libia che, pur a conoscenza dell'art. 8 del R.D.L. 9 gennaio 1939, n. 70, ha citato l'art. 37 dell'Ord. org. nel caso di un cittadino libico di religione non musulmana. » (« Ministero dell'Africa Italiana. Direzione generale per gli Affari Politici, Pro-memoria per l'eccellenza il Direttore generale degli Affari Politici, Roma, il 16 aprile 1940 », A.S.M.A.I., Affari Politici, Elenco III/c.91, fasc. 292 : « Cittadinanza italiana speciale ai musulmani libici 1938-1943 », p. 2).

[52] « Lettera del Governatore generale al Ministero dell'Africa Italiana, Tripoli, il 23 settembre 1940 », A.S.M.A.I., Affari Politici, Elenco III/c.91, fasc. 292 : « Cittadinanza italiana speciale ai musulmani libici 1938-1943 », p. 1.

[53] Un « pro-memoria » della Direzione Generale degli Affari Politici limitava la definizione dei « non-musulmani »: « Appare necessario precisare che il privilegio della cittadinanza speciale non può essere concesso ai cittadini italiani libici appartenenti alla razza ebraica. » (« Pro-memoria per la Direzione Generale degli Affari Politici, s.l.n.d. », A.S.M.A.I., Affari Politici, Elenco III/c.91, fasc. 292 : « Cittadinanza italiana speciale ai musulmani libici 1938-1943 », p. 2).

[54] « Tale stato di fatto appare impolitico, in quanto il degradare il musulmano che si converte al cattolicesimo rappresenta, agli effetti pratici, una svalutazione della religione ufficiale dello Stato. Anche il Vaticano ha richiamato l'attenzione del R. Governo su questo punto. » (« Ministero dell'Africa Italiana. Direzione generale per gli Affari Politici. Promemoria per il Duce, Roma, 1940 », A.S.M.A.I., Affari Politici, Elenco III/c.91, fasc. 292 : « Cittadinanza italiana speciale ai musulmani libici 1938-1943 », p. 1).

[55] « Lettera del Ministero dell'Africa Italiana al Partito Nazionale Fascista, Roma, s.d. », A.S.M.A.I., Affari Politici, Elenco III/c.91, fasc. 292 : « Cittadinanza italiana speciale ai musulmani libici 1938-1943 », p. 1.

poteva indirettamente vantaggiare quelli che non ne beneficiavano[56]. La cittadinanza speciale doveva essere semplicemente estesa a tutte le popolazioni libiche dopo la guerra[57].

La questione della conversione suscitava un secondo problema di diritto anche legato alla redazione dell'articolo 8 del decreto-legge del 1939. Il mantenimento dello statuto personale locale giustificava legalmente l'impossibilità di accedere alla cittadinanza. Quale era di conseguenza la condizione dei nativi che rinunciavano in modo spontaneo al loro statuto personale di origine scegliendo la religione cattolica ? Come giustificare che questi convertiti non possano accedere alla cittadinanza in nome della protezione dello statuto personale musulmano ?

La questione si era presentata alla dottrina francese[58] in termini vicini all'inizio del ventesimo secolo. Non permetteva la conversione al cattolicesimo e quindi l'acquisto di uno statuto personale quasi simile a quello del Codice civile di beneficiare della cittadinanza francese ? La dottrina rispondeva nella maggior parte dei casi che non era possibile perché la conversione al cattolicesimo non era una delle condizioni previste in modo esplicito dai testi regolando l'acquisto della piena cittadinanza. La posta era tuttavia meno importante che nel caso in esame poiché i nativi avevano sempre la possibilità di accedere alla cittadinanza conformandosi ai testi vigenti.

Uno dei primi autori[59] che si interessò alla questione delle conseguenze della conversione durante il periodo fascista fu Ernesto Cucinotta nella sua opera pubblicata nel 1930 e intitolata *Istituzioni di diritto coloniale italiano*[60]*.* Secondo quest'autore la conversione non aveva conseguenze sulla cittadinanza perché non si trattava di una delle condizioni previste dalla legge per ottenerla[61]. Cucinotta riconosceva semplicemente che in caso preciso, la conversione poteva avere effetti solo sullo statuto

---

56 « Pro-memoria del Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani, Cirene, il 22 ottobre 1940 », cit., pp. 8-9.

57 « Lettera del Ministero dell'Africa Italiana (Ufficio militare) al Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani, Roma, il 19 novembre 1940 », A.S.M.A.I., Affari Politici, Elenco III/c.91, fasc. 292 : « Cittadinanza italiana speciale ai musulmani libici 1938-1943 », p. 1.

58 V. E. LARCHER, *Des effets juridiques du changement de religion en Algérie*, in « Journal de Droit International Privé », 1908 ; E. LARCHER, *Des effets juridiques du changement de religion en Algérie*, in « Revue Algérienne », I, 1910 ; Pierre MARY, *Influence de la conversion religieuse sur la condition juridique des personnes en Algérie*, Thèse, Droit, Paris, 1910. Dopo questo periodo : A. BONNICHON, *La conversion au christianisme de l'indigène musulman algérien et ses effets juridiques (un cas de conflit colonial)*, Thèse, Droit, Paris, 1931.

59 Con A. BERTOLA, *Il regime dei culti nell'Africa Italiana*, Bologna, Cappelli, 1939, pp. 98-111.

60 E. CUCINOTTA, *Istituzioni di diritto coloniale italiano,* Roma, Società anonima tipografica Castaldi, 1930.

61 Ivi, p. 174.

personale. Bertola era anche favorevole a questa tesi, ma senza limitare gli effetti della conversione sullo statuto personale. Però Angelo Macchia[62] la negava nel 1941. Secondo questo giurista, il nativo non poteva abbandonare il proprio statuto personale a causa della sua conversione. Doveva continuare a dipendere delle regole dello statuto personale originario. Di conseguenza, non era semplicemente prigioniero della sua qualità di cittadino coloniale, ma anche del suo statuto personale.

L'amministrazione pareva favorevole alla modifica dello statuto personale in seguito alla conversione al cattolicesimo. In una relazione redatta circa il 1939, era chiaramente precisato che « ai cittadini italiani libici di religione diversa dalla musulmana e dall'ebraica, [deve] applicarsi lo statuto personale e successorio dei cittadini metropolitani (...) »[63]. Un disegno di legge che prevedeva l'attribuzione della cittadinanza libica speciale ai nativi cristiani si accordava col parere dell'amministrazione[64].

Sertoli Salis riconosceva delle conseguenze indirette alla conversione in materia di cittadinanza. Egli usò quest'argomento per dimostrare che gli articoli della legge del 1939 non si fondavano soltanto sulla volontà di protezione dello statuto personale, ma anche su un criterio razziale. Dietro il pretesto dello statuto personale, esistevano quindi delle vere motivazioni ideologiche che avevano portato alla legge del 9 gennaio 1939.

2.2. Le motivazioni ideologiche.

Sertoli Salis affermava molto chiaramente nel 1938 l'importanza dell'elemento razziale in questo futuro testo di legge :

> « Occorre a questo punto non equivocare. Quando l'art. 4 del nuovo statuto libico prescrive che la cittadinanza italiana speciale per i nativi mussulmani delle quattro provincie libiche non modifica lo statuto personale e successorio di costoro, ciò non significa che la loro capacità di diritto pubblico, limitata al territorio dell'Africa italiana, sia limitata per soli motivi

---

62 A. MACCHIA, *Contributo alla teoria delle fonti del diritto coloniale*, Reggio-Emilia, Stabil. Tipo. Fratelli Rossi, 1941, pp. 53-71.

63 « Pro-memoria per la Direzione Generale degli Affari Politici, s.l.n.d. », cit., p. 2.

64 La seconda parte di quest'articolo unico precisava : « I cittadini italiani libici di religione cristiana ammessi al godimento della cittadinanza italiana speciale acquistano lo statuto personale e successorio dei cittadini italiani metropolitani, e hanno diritto di essere iscritti all'Associazione libico-cristiana del Littorio, alle dirette dipendenze del Partito Nazionale Fascista. » (« Ministero dell'Africa Italiana. Direzione generale per gli Affari Politici, « articolo unico », Roma, 1940 », A.S.M.A.I., Affari Politici, Elenco III/c.91, fasc. 292 : « Cittadinanza italiana speciale ai musulmani libici 1938-1943 », p. 1).

religiosi, cioè in definitiva per impedire loro l'abbandono di tale statuto : significa anche e soprattutto una limitazione razziale (...) »[65].

Ciò era dimostrato dall'assenza di effetti della conversione :

« [Ciò] è tanto vero che il già citato articolo 7 mira a mantenere intatta la gerarchia fra *cives optimo jure* et *cives minoris juris.* Se così non fosse, non vi sarebbe motivo che il legislatore impedisse al mussulmano eventualmente convertito al cattolicesimo che con questo atto venisse a rinunziare al proprio statuto personale di acquistare la cittadinanza metropolitana, la quale è invece in ogni caso vietata al libico appunto per motivi razziali »[66].

Altri autori insistevano sul criterio razziale dell'articolo 8 del decreto-legge del 1939. Così, Ambrosini affermava che questa disposizione era « in armonia [col] principio fondamentale del Regime relativo alla preservazione della compagine della razza italica »[67]. Era anche il caso di Alberto Enrico Folchi, avvocato e libero docente di Diritto Coloniale all'Università di Roma[68].

Un altro tipo d'argomento venne in seguito sviluppato. Questa riflessione si poggia su una constatazione già realizzata dalle autorità liberali : c'erano pochissime domande d'accesso alla piena cittadinanza. Queste autorità spiegavano un tale fenomeno con l'attaccamento dei nativi al loro statuto personale. Quest'ipotesi fu anche prospettata durante il periodo fascista e possiamo notare in proposito che lo statuto personale fu associato a una « istituzione sacra »[69] o alla « patria »[70].

Per molti giuristi coloniali, lo statuto personale indigeno era strettamente legato alla religione (in particolare musulmana) che aveva, secondo loro, una importanza fondamentale per coloro che la praticavano. Secondo Mondaini la rinuncia individuale allo statuto personale di origine diventava da una parte un vero « atto d'abiura » che metteva il principale interessato « fuori della collettività musulmana, cui appartiene

---

65 R. SERTOLI SALIS, *Il nuovo statuto libico*, cit., p. 44.

66 *Ibid.*

67 G. AMBROSINI, *Lo statuto dei nativi dell'Algeria e della Libia*, cit., p. 343. R. Monaco giustificava nello stesso modo l'impossibilità per i sudditi coloniali italiani dell'Africa Orientale di ottenere la piena cittadinanza : « Questa particolare condizione giuridica ha la sua ragione di essere nella netta diversità di razza, di lingua, di tradizioni, di costumi e di religione tra la metropoli e la colonia, per cui non deve esistere neppure la possibilità di interferenze tra cittadini e sudditi coloniali. » (R. MONACO, *Caratteri della sudditanza dell'Africa Orientale Italiana*, in « Rivista di Diritto Pubblico », 1937, p. 242).

68 A. E. FOLCHI, *Cittadinanza e sudditanza nell'espansione imperiale italiana,* in « Rivista di Diritto Pubblico », I, 1939, pp. 68-69. La sua conclusione fu anche pubblicata in un'altra rivista (*Rassegna della dottrina,* in « Rivista Giuridica del Medio ed Estremo Oriente e Giustizia Coloniale », 1939, p. 160).

69 G. AMBROSINI, *Lo statuto dei nativi dell'Algeria e della Libia*, cit., p. 320.

70 S. VILLARI, *La condizione giuridica delle popolazioni coloniali (la cittadinanza adiectitia),* cit., p. 214.

(...) »[71]. D'altra parte, sostituire d'ufficio lo statuto personale regolato dal Codice civile per mezzo dell'acquisizione generale della cittadinanza era impossibile[72]. Si trattava di un problema di fondo, di una vera incompatibilità di morale e di « civiltà »[73] :

> « L'ostacolo giuridico maggiore, lo scoglio al cui largo hanno girato finora gli Stati colonizzatori, è costituito invece dal turbamento dell'ordine etico, nonché giuridico, nazionale della società metropolitana, derivante dalla incompatibilità morale fra statuto personale e familiare indigeno e statuto metropolitano quando vogliano essere accomunati in una stessa cittadinanza : incompatibilità, nella fattispecie musulmana – ad es. – che più interessa in tale campo il diritto coloniale, che riflette quella fra due condizioni non conciliabili di vita individuale e sociale, fra due stati non diversi soltanto ma antitetici di civiltà (romano-cristiana ed islamica) »[74].

La soluzione data al problema si differenziava da quella del periodo precedente. Secondo Ambrosini, siccome i nativi musulmani non volevano rinunciare al loro statuto per acquistare la piena cittadinanza, l'articolo di legge che prevedeva una tale possibilità non aveva una portata pratica. Era quindi logico che fosse abolito dal legislatore del 1939[75].

In fine, il decreto-legge del 9 gennaio 1939 consacrava la politica giuridica fascista. Mirava da una parte a togliere i diritti relativi alla cittadinanza coloniale e a conservare, o addirittura a rinforzare, la gerarchia degli statuti e, d'altra parte a isolare il nativo nella sua cittadinanza coloniale.

Esisteva allora ancora un modo per abbandonare lo *status* di cittadino coloniale ? Sertoli Salis respingeva nel 1938 l'acquisto della piena cittadinanza col matrimonio. Affermava che « il recente divieto di matrimonio del cittadino di razza ariana con persona non ariana non consente del resto che il libico acquisti la cittadinanza piena neppure *juris communicatione* »[76]. Rimaneva l'acquisto di una qualità straniera[77].

---

71 G. MONDAINI, *Il problema della cittadinanza ai sudditi coloniali*, in « Rivista delle Colonie », 1939, p. 54. Anche : G. AMBROSINI, *L'Algeria e l'attribuzione della cittadinanza francese*, in « Civiltà Fascista », 1938, p. 1095.

72 G. MONDAINI, *Il problema della cittadinanza ai sudditi coloniali*, cit. La dottrina italiana criticava aspramente la terza soluzione, cioè la « naturalizzazione nello statuto» secondo la concezione francese (v. per esempio : A. E. FOLCHI, *Cittadinanza e sudditanza nell'espansione imperiale italiana*, cit., p. 68 ; G. AMBROSINI, *Lo statuto dei nativi dell'Algeria e della Libia*, cit., p. 335).

73 « Soprattutto la religione, influisce in maniera decisiva : popolazioni di scarsa civiltà, molte di esse sono legate alla vita più per un principio di fede, che per ideali terreni. La loro legge è la tavola della loro religione, la quale acquista funzione di cittadinanza. » (S. VILLARI, *La condizione giuridica delle popolazioni coloniali (la cittadinanza adiectitia),* cit., p. 226).

74 G. MONDAINI, *Il problema della cittadinanza ai sudditi coloniali*, cit., p. 57.

75 G. AMBROSINI, *Lo statuto dei nativi dell'Algeria e della Libia*, cit., p. 320.

76 R. SERTOLI SALIS, *Il nuovo statuto libico*, cit., pp. 44-45.

77 A questo proposito Villari spiegava : « Sicché, secondo noi, i libici in possesso della speciale cittadinanza per i mussulmani, che abbiano o trasferiscano all'estero la loro residenza, previa autorizzazione con regio

La volontà ultra-separatista di una parte dei responsabili fascisti traspariva in modo esemplare in un documento d'archivio datato novembre 1940. La prima parte di questa lettera del Ministero dell'Interno al Ministero dell'Africa Italiana riassumeva quale era la politica auspicata dal governo della Libia verso i libici musulmani, che avevano acquisito la piena cittadinanza e chiedevano che quest'ultima fosse sostituita dalla cittadinanza speciale. Le autorità coloniali raccomandavano la soluzione seguente :

« Con il telespresso trasmesso da codesto Ministero, il Governo della Libia, premesso che il R.D.L. 9 gennaio 1939.XVIII n. 70, il quale istituisce la cittadinanza speciale per i libici, non prevede l'acquisto di tale cittadinanza da parte di musulmani in possesso di quella metropolitana e rilevato, d'altro canto, che già uno di essi ha presentato domanda per ottenere la cittadinanza speciale, chiede – in previsione di possibili altre richieste del genere – che venga favorevolmente esaminata la possibilità di aderire al desiderio degli interessati, agevolando loro il riacquisto del primitivo statuto personale e successorio. Codesto Ministero ha aderito alla richiesta ed ha, a sua volta, proposto che questo dell'Interno indichi la procedura più rapida, che consenta al richiedenti di ottenere lo svincolo dalla cittadinanza metropolitana »[78].

Si trattava quindi di accettare che i cittadini metropolitani musulmani ottenessero dietro loro richiesta la cittadinanza italiana speciale, in sostituzione della cittadinanza metropolitana. Acquistavano pertanto di nuovo lo statuto personale e successorio che era in origine loro.

Il Ministro dell'Interno non era tuttavia favorevole a questa politica per motivi pratici e di prestigio. Un tale passo non era previsto dai testi. Inoltre, permetteva al richiedente di strumentalizzare la legge italiana a suo favore :

« Comunque, non sarebbe opportuno – ad avviso di questo Ministero – facilitare in qualche modo, le aspirazioni degli anzidetti libici-musulmani, in vista della non regolare situazione che verrebbe a crearsi in concreto nei loro confronti. Si tratterebbe, infatti, di individui i quali, avendo conseguito già la cittadinanza metropolitana con la implicita rinunzia al loro primitivo statuto personale, intendono poi riprendere questo loro stato personale. Ne

---

decreto, potranno acquistare la qualità di cittadini o di sudditi stranieri. Essi, inoltre, perdono la qualità così acquistata per il fatto di trovarsi nel territorio della Libia, del regno o delle colonie, e delle altre colonie italiane (art. 36 decreto legge 3 dicembre 1934). » (S. VILLARI, *La condizione giuridica delle popolazioni coloniali (la cittadinanza adiectitia),* cit., p. 262). Questa conclusione s'accordava col parere delle autorità. Per esempio, in seguito alla domanda dell'Ambasciata del Giappone, il Ministro degli Affari Esteri aveva scritto : « Nei riguardi dei cittadini libici invece, esistono norme più restrittive nel senso che qualora abbiano o trasferiscano la loro residenza all'estero, non possono acquistare la qualità di cittadino o suddito straniero se non siano prima autorizzati con Regio Decreto. È opportuno anche avvertire che tanto i cittadini libici che i sudditi coloniali, che trasferitisi all'Estero hanno acquistato la nazionalità straniera, riacquistano la cittadinanza libica o sudditanza coloniale per il solo fatto di ritrovarsi nel territorio delle nostre colonie. » (« Lettera del Ministro delle Colonie al Ministero degli Affari Esteri, Roma, il 14 gennaio 1933 », A.S.M.A.I., Affari Politici, Elenco III/c.91, fasc. 290 : « Leggi e regolamenti sulla cittadinanza 1929-1939 », p. 1. V. ancora : « Telespresso del Ministero degli Affari Esteri al Ministero delle Colonie, Roma, il 3 gennaio 1933 », A.S.M.A.I., Affari Politici, Elenco III/c.91, fasc. 290 : « Leggi e regolamenti sulla cittadinanza 1929-1939 », p. 1).

[78] « Lettera del Ministero dell'Interno. Direzione generale per la demografia e la razza (divisione cittadinanza) al Ministro dell'Africa italiana, Roma, il 29 novembre 1940 », A.S.M.A.I., Affari Politici, Elenco III/c.91, fasc. 292 : « Cittadinanza italiana speciale ai musulmani libici 1938-1943 », p. 1.

seguirebbe che costoro, mentre possono aver ricoperto, quali cittadini italiani, delle cariche e impieghi pubblici, avrebbero modo, in un secondo tempo, di contrarre, giusta le consuetudini musulmane, legittimo matrimonio con più donne »[79].

***

In continuità del periodo liberale, il fascismo scelse una politica di non-assimilazione e di gerarchizzazione dei gruppi in materia di cittadinanza. Al contrario del primo periodo, questa politica si trasforma in politica razzista e condusse alla creazione di due mondi isolati l'uno dall'altro.

La legge del 1927 riduceva i diritti dei nativi relativi alla cittadinanza. Queste restrizioni si moltiplicarono a partire dal 1934 e i progetti che non si inserivano in questa ottica furono scartati.

Esisteva una dicotomia tra la creazione di nuove entità intermedie, presentate come una valorizzazione dei diritti dei nativi, e la realtà giuridica. Quest'ultima insegnava che questo *status* non comportava diritti nuovi, ma addirittura ne accordava globalmente meno di prima.

Questa diminuzione dei diritti si faceva in nome della protezione dei nativi musulmani e in particolare in nome del rispetto dello statuto personale. Questo argomento fu in una larga misura ripreso dalla dottrina.

Nell'Archivio del Ministero dell'Africa Italiana si trova un documento composto di differenti articoli estratti da giornali francesi sulla legislazione italiana. Questi articoli sono spesso parziali a proposito della politica francese e non sono privi dei luoghi comuni del pensiero coloniale. Però, ci permettiamo di citarne un brano che riguarda la legge italiana del 9 gennaio 1939. La sua descrizione della situazione giuridica dei cittadini coloniali ci sembra abbastanza lucida :

« Senza fare apprezzamenti sui motivi che hanno spinto il Governo italiano a promulgare un testo legislativo nuovo su argomenti particolarmente delicati e controversi, non possiamo non constatare, per quanto riguarda la situazione fatta ai musulmani della Libia nell'impero italiano, che il decreto-legge 9 gennaio 1939 mostra, quanto ai diritti dei sottomessi : una regressione netta non soltanto sul liberalismo eccessivo dello statuto 1919, ma anche sulle prescrizioni meglio adattate del decreto-legge 1934; una volontà deliberata di mantenere i musulmani in una posizione nettamente inferiore a quella degli italiani, e cioè di circoscriverli in queste ultime; una intenzione ben distinta di aumentare gli obblighi di essi musulmani (coscrizione) e di dividerli (cittadinanza libica ordinaria e speciale). Tutto ciò non solamente senza conservare loro i benefici per quanto già sminuiti del decreto 1934, ma diminuendo

[79] Ivi, p. 2.

ancora tali diritti con una abilità che fa apparire le restrizioni apportate alla libertà mussulmana in Libia, come delle nuove ed aumentate concessioni »[80].

Negli anni Trenta, le autorità fascista isolarono giuridicamente il nativo nella propria cittadinanza coloniale. Nel 1941, taluni vollero anche isolare il nativo nel proprio statuto personale.

[80] « Documento (« estratto da « Afrique française », giugno 1939 ») del Ministero dell'Africa Italiana (Archivio documentario per l'Africa italiana) alla Direzione generale Affari Politici e al Gabinetto di S.E. il Ministro, Roma, ottobre 1939 », A.S.M.A.I., Affari Politici, Elenco III/c.91, fasc. 292 : « Cittadinanza italiana speciale ai musulmani libici 1938-1943 », p. 7.